

**COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE**

Vista l'istanza d'interpello ai sensi dell'art. 21 della legge 30.12.1991 n. 413, presentata dal dott. Rag. =====, iscritto nell'Albo dei Ragionieri Commercialisti di === al n. =====, quale procuratore speciale – incaricato a norma dell'art. 63 del D.P.R. n. 600/1973 – della X S.N.C. (d'ora innanzi soltanto "X"), corrente in =====;

Visto il parere interlocutorio del Comitato n. 9/2007, deliberato nella seduta del 22.3.2007;

Vista la diffida ad adempiere presentata dalla X in data =====;

Vista la nota, prot. n. =====, del =====, con la quale il Direttore regionale della ===== dell'Agenzia delle entrate ha comunicato le informazioni richieste dal Comitato con il parere interlocutorio summenzionato;

udita, nella seduta del 9.5.2007, l'illustrazione del relatore, Cons. Gabriele Carlotti;

PREMESSO IN FATTO

che:

- in data ===== la società X presentò, per il tramite della competente Direzione regionale della =====, una richiesta di parere *ex art. 21, comma 9, della L. n. 413/1991* all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale normativa e contenzioso, con riferimento ad un'operazione di scissione parziale e proporzionale;

- non avendo avuto riscontro entro il termine di sessanta giorni, la società ha riproposto l'istanza al Comitato Consultivo ai sensi dell'art. 21, comma 10, della suddetta legge;

- all'istanza sono stati allegati, tra gli altri, i seguenti documenti:

- 1) delega *ex art. 63 del D.P.R. n. 600/1973*;
- 2) visura camerale;
- 3) bilancio al 31.12.2004;
- 4) bilancio al 31.12.2005;

5) schema del progetto di scissione;

6) copia della richiesta di parere preventivo del mese di ottobre 2006 inviata al Direzione centrale normativa e contenzioso;

rilevato, con riguardo alla situazione societaria, che:

- la X opera con forma giuridica di società di persone (in particolare, quale società in nome collettivo) e svolge due distinte attività economiche, segnatamente:

a) l'attività artigiana di impiantistica civile e navale, fonte di ricavi per prestazioni di servizi pari a € 1.809.085,04 (bilancio 2005);

b) l'attività di commercio al dettaglio di articoli per l'arredo del bagno, fonte di ricavi per vendita di merci pari a € 323.312,61 (bilancio 2005);

- il capitale sociale, pari a € 5.164,57, è ripartito tra quattro soci, legati da vincoli di parentela, ciascuno titolare di una quota pari al 25%;

- per l'attività artigiana di impiantistica è utilizzato un capannone (immobile A) di proprietà della società, mentre quella commerciale viene svolta in un immobile di terzi condotto in locazione dalla società istante (immobile B);

- la X è inoltre proprietaria di un altri due capannoni (immobili C e D) e di altra unità immobiliare (immobile E), con relativo posto auto;

- alla data del 31.12.2005 l'interpellante aveva 20 dipendenti (esclusi tre soci d'opera), di cui 3 (incluso un socio d'opera) addetti al ramo commerciale;

ritenuto, con riguardo all'operazione sottoposta alla valutazione preventiva del Comitato, che:

- la prospettata riorganizzazione aziendale risulterebbe finalizzata alla separazione delle varie attività attualmente svolte dalla X (immobiliare, impiantistica e commercio al dettaglio) e presenterebbe le seguenti caratteristiche:

1. scissione parziale proporzionale della società istante (c.d. "scissa") con attribuzione, a due società a responsabilità limitata di nuova costituzione (cc.dd. "beneficiarie", denominabili, per fini espositivi, "Newco1" Impianti e "Newco2" Commercio), dei rami di attività relativi, rispettivamente, ai servizi di impiantistica e di commercio al dettaglio,

mentre la scissa - nel cui patrimonio resterebbero tutti gli immobili di proprietà - continuerebbe ad operare come immobiliare di gestione;

2. i trasferimenti delle attività alle società di nuova costituzione avverrebbe in regime di continuità di valori fiscali, assicurando così il mantenimento di tutti gli elementi patrimoniali (compresi gli immobili) nel regime proprio dei beni d'impresa;
3. gli attuali soci parteciperebbero tutte le società (scissa e beneficiarie) nella misura del 25%, senza necessità di concambi e con il dichiarato impegno (v. a pag. 6 dell'istanza) di non procedere, all'esito della riorganizzazione, a cessioni di quote di nessuna delle società (scissa e beneficiarie) a terzi;
4. inoltre la scissa concederebbe l'immobile A in locazione a condizioni di mercato alla Newco1 Impianti;

considerato che la società istante individua le valide ragioni economiche dell'operazione nella necessità di realizzare una netta separazione tra gli attuali tre settori di attività della X (immobiliare, di impiantistica e commerciale), al fine di:

- migliorare la gestione, la valorizzazione e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare;
- migliorare la gestione e la razionalizzazione dei settori relativi all'impiantistica e al commercio i quali, per loro natura, presentano caratteristiche e problematiche operative differenti;
- reperire più agevolmente ulteriori capitali di rischio da parte delle società beneficiarie, in ragione della minore onerosità dell'ingresso di nuovi soci (dovuta alla circostanza che nel patrimonio delle beneficiarie non figurerebbero più gli immobili);

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre premettere alla susseguente esposizione che, con il parere interlocutorio sopra citato, il Comitato ha richiesto al Direttore regionale della ===== dell'Agenzia delle entrate di comunicare se, nei confronti della X, fosse stata avviata alcuna attività di accertamento. Tale richiesta istruttoria è stata negativamente riscontrata dal suddetto Direttore, avendo egli precisato che a carico della società interpellante non sono in corso controlli sostanziali o

verifiche.

La riferita circostanza consente di ritenere ammissibile l'istanza di parere preventivo in esame.

2. È dunque possibile esaminare il merito della richiesta.

Al riguardo è avviso del Comitato – alla luce degli elementi sopra evidenziati, dei documenti allegati e delle rassicurazioni fornite dall'interpellante in ordine:

- all'intendimento dei soci di non cedere a terzi le quote delle tre società risultanti dalla scissione (v. il parere del 3.11.2005, n. 38),
- alla programmata cessione dell'immobile, alla costituenda Newco1, in locazione a prezzi di mercato (v. il parere del 19.1.2005, n. 32) e,
- all'impegno a mantenere i valori contabili e il regime fiscale dei beni coinvolti nell'operazione,

che la scissione prospettata sia strumentale al conseguimento di indebiti risparmi di imposta o all'aggiramento di specifici precetti impositivi.

Inoltre l'operazione si rivela obiettivamente volta alla realizzazione di assetti giuridico-economici propriamente riconducibili alle finalità tipiche della scissione parziale e, per come descritta, si presenta sorretta da valide ragioni economiche, mirando essa ad una riorganizzazione aziendale complessivamente più efficiente, conseguita attraverso la concentrazione nelle differenti società, scissa e beneficiarie, delle rispettive gestioni caratteristiche (v. il parere del 20.12.2005, n. 50).

Per quanto precede,

il Comitato esprime il parere che l'operazione di scissione parziale proporzionale in questione non palesi, nei limiti di cui in motivazione, caratteri di elusività, sempre che i fatti e i dati rappresentati corrispondano al vero e che non vengano successivamente posti in essere atti, negozi o comportamenti, diversi o ulteriori rispetto a quelli comunicati con l'istanza, idonei a incidere sulla struttura o sulle finalità dell'operazione, configurandone *ex post* l'elusività.

Roma, 9 maggio 2007